



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIPARTIMENTO TECNICO
SOC Servizi Manutentivi
Medio Friuli

Responsabile del Progetto

ing. Giovanni Scarsini

giovanni.scarsini@asu.fc.sanita.fvg.it

DESTINATARIO

Spett.le
Operatore Economico

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 IN CONFORMITÀ ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE A "DISTRETTO DI CIVIDALE DEL FRIULI - OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO - LOTTO 2 - COMPLETAMENTO REPARTO DI DIALISI" (CUP J75F14000170005 - J74E14001860002 - F92C24000480002, CIG B822923A72).

STAZIONE APPALTANTE

- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine
P.I./C.F. 02985660303
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): asufc@certsanita.fvg.it
- Struttura operativa interessata:
Servizi manutentivi Medio Friuli
Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Giovanni Scarsini
e-mail giovanni.scarsini@asu.fc.sanita.fvg.it

Profilo committente: <http://www.asufc.sanita.fvg.it>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url: <http://eappalti.regione.fvg.it>

DISPOSIZIONI GENERALI

La procedura in oggetto, indetta con determina a contrarre n. _____ in data __.__.2025, è finalizzata all'esecuzione di tutte le opere e provviste per l'esecuzione dei lavori "Distretto di



Cividale del Friuli - Opere di completamento piano primo – Lotto 2 - completamento reparto di dialisi”.

L’approvazione del progetto esecutivo è stata effettuata con Decreto del Direttore Generale n. n. 760 del 26.08.2025.

Con la presente, codesto Operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, come di seguito meglio specificato.

1. LUOGO DI ESECUZIONE

Gli interventi in oggetto riguardano il distretto di Cividale del Friuli, sito in via S. Chiara n. 2.

2. MODALITÀ DELLA PROCEDURA DI GARA:

La procedura negoziata di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito: Codice), sul **Portale eAppaltiFVG al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it>** (di seguito “Portale”) all’interno della cartella di gara “RDO on line” relativa alla presente procedura denominata **“Distretto di Cividale del Friuli - opere di completamento piano primo – lotto 2 - completamento reparto di dialisi. - CUP J75F14000170005 – J74E14001860002 – F92C24000480002”**.

Per “RDO on line” si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta on-line effettuata sul portale sopra indicato.

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte”, reperibile nell’area pubblica bandi e avvisi del portale, all’interno dell’avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al portale all’indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito fornite;
- b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 445/2000;
- c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale.

Con il primo accesso al portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla home page del sito) l’operatore economico deve provvedere alla registrazione al portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo gratuito.

L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del portale

dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040.0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare o all'indirizzo di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

3. IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE ASCRIVIBILI ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, è pari ad **€ 351.018,12** (Euro trecentocinquantunomiladiciotto/12) ed è così ripartito:

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna a)+b)
	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	TOTALE
	Euro	Euro	Euro
	345.685,30	5.332,82	351.018,12

Di cui € 93.341,13 per manodopera;

Le categorie sono le seguenti:

Lavorazione	Cat. SOA	Qualif. Obbligat.	Class.	Importo lavori [€]	Prevalente/Scorporabile	% su totale
Edifici civili e industriali	OG1	SI	II	225.532,82	Prevalente	64,25
Impianti tecnologici	OS3	NO	I	29.724,42	Scorporabile	8,47
Opere impiantistiche termoidrauliche	OS28	NO	I	16.275,58	Scorporabile	4,64

Opere impiantistiche elettriche	OS30	NO	I	79.485,58	Scorporabile	22,64
TOTALE				351.018,12		100,00

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta è pari **ad € 345.685,30.**

L'operatore economico può qualificarsi con le seguenti modalità:

- possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica II.

Il limite massimo dei lavori subappaltabili è stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Le lavorazioni oggetto di contratto di appalto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, sono da individuarsi nella misura del 51% dell'importo relativo alla categoria prevalente OG1.

La natura del presente affidamento è tale da non ritenere opportuna la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in quanto l'intervento deve essere realizzato in modo unitario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il/i contratto/i collettivo/i applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta/no essere: CCNL Edilizia Cooperative; CCNL Edilizia Industria; CCNL Edilizia Piccola Industria; CCNL Edilizia PMI artigiane cooperative; CCNL Settore Edile.

4. REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 16 dello schema di contratto d'appalto, dove sono stabilite le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice D.Lgs. 36/2023 e le relative modalità di calcolo.

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo verrà corrisposto **"a misura"**; il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

6. DURATA DELL'APPALTO

Il termine finale per il completamento dei lavori è fissato in **120 giorni naturali e consecutivi**. È fondamentale che l'operatore economico rispetti i termini, salvo che non si verifichino eventi di forza maggiore documentabili, che possano giustificare una proroga dei tempi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, la Stazione appaltante potrà avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

7. PENALI

Le penali sono determinate nella misura fissata dal "Capitolato speciale d'appalto – definizione tecnica ed economica dei lavori".

8. TEMPO DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Come disposto dall'art. 17, comma 3, del Codice, la presente procedura dovrà concludersi con l'aggiudicazione alla migliore offerta entro il termine di tre mesi dall'invio degli inviti a offrire. Il superamento di detto termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **prezzo più basso** offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, **determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta**.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà **all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte anomale.

Il metodo prescelto per l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 36/2023 è il **metodo A** riportato nell'allegato II.2 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato esternamente alla piattaforma eAppaltiFVG e sarà riportato nei documenti di gara relativi allo svolgimento della gara stessa.

La soglia di anomalia così determinata verrà arrotondata alla seconda cifra decimale.

Ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 54 del Codice, la procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art 54 comma 1 e art. 110 del D.Lgs 36/2023.

11. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

12. MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **"a misura"**. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Restano fermi i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per il presente appalto è la seguente: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.; D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dal Libro V, parte III del Codice; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; D.M. 7 marzo 2018, n. 49; le Linee Guida ANAC nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

15. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali.

16. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione a contrarre n. xxx del xx.xx.xxxx;
- La presente lettera d'invito;
- Il progetto esecutivo posto a base di gara, disponibile su e-Appalti nella cartella di gara;
- Domanda di partecipazione - **Allegato 1;**
- Accettazione delle condizioni generali di partecipazione - **Allegato 2;**
- DGUE in formato elettronico;
- Avvalimento - Dichiarazione Impresa ausiliaria - **Allegato 4;**
- Patto d'integrità Aziendale - **Allegato 6;**
- Dichiarazioni per offerta economica - **Allegato 7;**

La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma telematica nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della "RDO on line".

Il progetto tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali riferite ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Progetto mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite **l'apposita area "Messaggi" della RDO on line.**

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella piattaforma e-appalti** attraverso la Piattaforma stessa. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile che, a giudizio della stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

La presenza di una comunicazione nella "RdO" viene notificata via PEC ai concorrenti. Ciascun operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute nell'area "Messaggi" di ciascuna RdO. È onere e cura di ciascun operatore economico prendere visione dei messaggi presenti. La funzione "Messaggi" sarà utilizzata da questa Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Con l'accesso alla RDO on line, **ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line ad esso riservata.**

Per quanto attiene, in particolare, le **comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice**, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.

La Stazione appaltante si riserva comunque, in via residuale, di effettuare eventuali comunicazioni di cui al citato art. 90 del Codice via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le

offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto", in forma singola o associata];
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il DPR 13 aprile 2013, n.62 nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nella presente lettera d'invito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di qualificazione

L'Operatore economico deve essere in possesso di Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) secondo quanto indicato al Punto 3 del paragrafo "Disposizioni Generali" della presente lettera d'invito.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lett. h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta

salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, co. 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 67, co. 4 i consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui all'art. 65, co. 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di qualificazione relativi al possesso dell'attestazione SOA di cui al presente paragrafo.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13, del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co.11, del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione cui al paragrafo 7.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori

e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art. 65, co.2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art. 65, co.2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art. 45, co.2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ai sensi dell'art. 99 del Codice)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

La documentazione progettuale potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati di Progetto" presente nella sezione "Allegati" posizionata nella "RDO online". Ai fini della partecipazione **non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato** dalla Stazione appaltante presso l'area oggetto dell'intervento cui si riferiscono i

lavori da affidare. Qualora l'operatore economico desideri effettuare un sopralluogo facoltativo, si prega di contattare la seguente mail: giovanni.scarsini@asufc.sanita.fvg.it

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

La documentazione amministrativa, nonché l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma e-appaltiFVG**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta on line" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte,

entro e non oltre la data e l'ora indicata nella piattaforma e-appalti.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

L'offerta è composta da:

1. Busta contenente la documentazione amministrativa;
2. Busta contenente l'offerta economica.

Il mancato inserimento nel portale delle buste è causa di esclusione dalla gara.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **"Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte"** disponibile nella Piattaforma.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line.
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i modelli allegati alla lettera d'invito e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale;
- nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori da Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore

economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO on line".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle buste di risposta, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità "**Conferma risposta**". Il sistema genererà automaticamente **due documenti** in formato pdf, uno per ogni busta, **amministrativa ed economica**. Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'Operatore Economico nella rispettiva busta. Tutti i documenti devono essere scaricati sul proprio computer, firmati digitalmente dall'Operatore Economico e ricaricati a sistema nella sezione dedicata tramite l'apposita funzionalità della RDO online. **La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati"**.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi, purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con congruo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La Stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line)

Nell'area **"RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA"** della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento redatto utilizzando il modello Allegato 1 , sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, co. 2, lettera g) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale

rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello in Allegato 2
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/facenti parte del GEIE/rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lettere b) e c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando la sezione apposita della busta "Risposta Amministrativa".
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Si precisa inoltre che:

i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "**Mia Risposta**" della RdO, utilizzare la funzionalità "**Intenzione di rispondere**" e selezionare la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Iniziare la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", successivamente il comando "**Crea una nuova risposta DGUE**" permette all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione appaltante.

Al termine della compilazione utilizzare il comando "Scarica" per generare il documento in formato .PDF.

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando **"Scegli il file"**.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva è necessario gestire l' **"Area Gestione Risposta"** per configurare la struttura del **"Gruppo di Offerta"**, aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità **"Aggiungi Utente"**.

L'operatore economico invitato dalla Stazione appaltante indica la Denominazione sociale/Ragione sociale nonché l'indirizzo email dell'operatore economico che intende far parte del Gruppo Offerta, e lo invita a partecipare alla RdO per compilare il proprio DGUE.

L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali, in alternativa deve procedere con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate vanno ripetute, se necessario, per tutti i membri del Gruppo di Offerta.

Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un Gruppo Offerta. All'interno della mail di avviso è contenuto un link diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al Gruppo Offerta e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento **"Istruzioni operative per la compilazione del DGUE"** consultabile all'interno della piattaforma.

Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Il Formulário DGUE è articolato in sei Parti.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Precompilata dalla stazione appaltante.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

Con riferimento alla sottosezione *"Micro, piccola e media impresa"*, i termini *"numero di addetti"* e *"fatturato"* vanno ricondotti ai parametri individuati dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea di data 06/05/2003.

Con riferimento alla sottosezione *"Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?"*, tale sottosezione è riferita agli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, laddove richiesto nel quadro dell'affidamento/procedura di gara. In tale ipotesi selezionare "SI" e inserire gli ulteriori dati richiesti nel prosieguo, in caso contrario selezionare "NO".

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'art. 162 del Codice stesso dev'essere dichiarato all'interno dell'apposito riquadro, specificando altresì:

- a) alla voce *"Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile"*: gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'organismo di attestazione o del sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione);
- b) alla voce *"Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare"*: l'indirizzo web, l'autorità o l'organismo di emanazione, nonché il riferimento preciso della documentazione;
- c) alla voce *"Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale"*, se pertinente: le categorie di qualificazione alle quali si riferisce l'attestazione;
- d) qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione devono essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B, C o D, secondo le previsioni della stazione appaltante;
- e) alla voce *"L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?"* selezionare "SI".

Con riferimento alla sottosezione *"Forma di partecipazione"*, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete o GEIE, selezionare "SI" e inserire gli ulteriori dati richiesti, tra i quali anche i dati identificativi dei restanti operatori economici componenti (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA). La forma di partecipazione degli operatori economici dev'essere specificata tramite apposita funzionalità integrata sul portale.

In caso di partecipazione da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, selezionare "NO", poiché il partecipante è il consorzio stesso. Ognuno degli eventuali operatori economici indicati dal consorzio quali consorziati esecutori, deve produrre un distinto DGUE.

Con riferimento alla sottosezione *"Lotti a cui l'OE intende partecipare"*: inserire i numeri di riferimento dei lotti a cui partecipa. In caso di procedura monolotto indicare "1".

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

All'interno della Sezione vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei singoli legali rappresentanti e degli ulteriori soggetti che all'interno dell'operatore economico ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, con la specifica inoltre della rispettiva carica/funzione.

Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice – sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta – l'operatore economico indica gli operatori ausiliari di cui si avvale, nonché i relativi dati identificativi (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA), e i requisiti oggetto dell'avvalimento. Ognuno degli operatori ausiliari produce un proprio distinto DGUE recante le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV secondo le previsioni del Bando, dell'Avviso o della Documentazione di gara, nonché dalla Parte VI.

Si precisa, inoltre, che in caso di procedura con criterio di aggiudicazione basato su offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta va indicato con una formulazione generica, al fine di non anticipare alcun elemento dell'offerta tecnica, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

Sezione D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

La Sezione D è relativa al subappalto non qualificante.

In caso di ricorso al subappalto valgono le disposizioni dell'art. 119 del Codice, nonché le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 119, co.2 del codice è previsto che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili debba essere affidato a PMI, salvo diversa indicazione giustificata dall'oggetto del contratto. In tale ultimo caso dovrà essere indicata la soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sezione A: Motivi legati a condanne penali

All'interno della Sezione devono essere riportate sia le sentenze di condanna definitive che i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili aventi effetto escludente ai sensi dell'art. 96, commi 8 e 9 del Codice, o in seguito ai quali risulti ancora operante un periodo di esclusione stabilito direttamente dal provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

Con "*Data della condanna*" si intende la data della sentenza di condanna definitiva e del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Con "*Motivo*" si intende la fattispecie penale commessa rientrando tra quelle previste dall'art. 94 del Codice.

Con "*Chi è stato condannato*" va inteso come riferito ai soggetti condannati rientranti tra quelli di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, da elencarsi nella Parte II, Sezione B. Da indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Con "*Periodo di esclusione*" si intende la durata dell'incapacità a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art. 94, commi 7, 8 e 9 del Codice, compresi - i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza o nel decreto di condanna e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 del Codice – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico, al fine di escludere o meno quest'ultimo dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

Autodisciplina – Misure di self-cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni dell'art. 94 e dell'art. 95 del Codice (con l'esclusione dell'art. 94, comma 6 e dell'art. 95, comma 2 del Codice, ipotesi che vengono analizzate nel prosieguo) può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. A tal fine:

- a) ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice dichiara e dimostra di aver adottato le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice stesso, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e segnatamente:

- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Oppure, in alternativa:

- b) comprova l'impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad ottemperare alla previsione all'art. 96, comma 4 del Codice, ovvero ad adottare le misure e a comunicarle alla stazione appaltante.

Quanto sopra va inserito all'interno di ciascuna singola sottosezione della Sezione A, all'interno del campo *"Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente"* indicare *"Documentazione presente in FVOE"*, in quanto l'operatore economico rende disponibile la documentazione concernente il self cleaning all'interno del Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico.

Attenzione: ai sensi dell'art. 96, comma 14 del Codice l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. A tal fine, all'interno dei singoli campi di cui sopra va indicato *"Documentazione non presente in FVOE"*. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

Le presenti indicazioni sul self-cleaning si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure siano previste.

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

In merito alla sottosezione *"Pagamento di imposte"*:

Tale sottosezione va riferita anche al pagamento di tasse.

Attenzione: nonostante la sottosezione del DGUE richiami sia le violazioni definitivamente accertate (art. 94, comma 6 del Codice) che quelle non definitivamente accertate (art. 95, comma 2 del Codice), la compilazione della sottosezione deve riguardare soltanto le violazioni definitivamente accertate, che configurano causa di esclusione automatica, mentre per quanto concerne le violazioni non definitivamente accertate l'operatore economico deve inserire all'interno della Busta amministrativa – "Area generica allegati" un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si evidenzia quanto segue:

- a) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti**, art. 94, comma 6 del Codice - Causa di esclusione automatica:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, si considera grave l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 602/1973 – limite attualmente individuato in importi superiori a € 5.000,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
- b) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, art. 95, comma 2 del Codice - Causa di esclusione non automatica:**
 - si applicano gli artt. 2, 3 e 4 dell'All. II.10 del Codice;
 - la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto;
 - ai sensi, in particolare, dell'art. 3 dell'All. II.10 del Codice, la violazione non definitivamente accertata si considera grave quando di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (con esclusione di sanzioni e interessi) e comunque di importo non inferiore a € 35.000,00.

c) **Non applicabilità delle disposizioni:**

L'art. 94, comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'art. 95, comma 2 del Codice non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito alla sottosezione "Pagamento di contributi previdenziali":

Gli importi che rilevano ai fini della causa di esclusione sono quelli superiori a € 150,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 125/2015.

Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Con riferimento alle misure di autodisciplina/self-cleaning, vale quanto già previsto nella Sezione A della presente Parte III. Nello specifico, all'interno di ogni singola sottosezione le misure adottate vanno indicate nell'apposito campo intitolato "Specificare".

I dati richiesti vanno inseriti secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza con la normativa nazionale:

- Obblighi in materia di diritto ambientale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia ambientale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto sociale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o

dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);

- Obblighi in materia di diritto del lavoro - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per l'accesso a una di tali procedure - art. 94, comma 5, lett. d) del Codice.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019 si applica l'art. 95 del decreto indicato. Ai sensi del citato art. 95, commi 3, 4 e 5, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs., è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi devono indicare nell'apposito campo "Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto" gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di gara rilasciato dal competente tribunale e il soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione deve essere inserita all'interno dell'area Allegati Generici della busta di risposta amministrativa.

Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché, in caso di RTI, la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019. L'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 267/1942 e all'art. 95 commi 3 e 4 del D.lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

- Gravi illeciti professionali - art. 95, comma 1, lett. e) del Codice: Illecito professionale grave commesso dall'offerente, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

I gravi illeciti professionali da indicarsi nella presente sottosezione sono quelli individuati tassativamente nell'art. 98 del Codice, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a), b), c), le quali vanno dichiarate come appositamente previsto nel prosieguo delle presenti Indicazioni.

Attenzione: all'interno della sottosezione relativa ai gravi illeciti professionali vanno indicate anche le eventuali ipotesi dell'art. 95, comma 3 del Codice, in presenza delle quali non operano le cause di esclusione dell'art. 98, comma 3, lett. h) del Codice.

- Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - art. 98, comma 3, lett. a) del Codice (Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto).
- Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - art. 95, comma 1, lett. b) del Codice (La partecipazione dell'operatore economico alla procedura determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice che non può essere risolta con misure meno intrusive).
- Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: art. 95, comma 1, lett. c) del Codice (Sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive).
- Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - art. 98, comma 3, lett. c) del Codice (Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale).
- Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate - art. 98, comma 3, lett. b) del Codice: Condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. All'interno della presente sottosezione l'operatore economico deve dichiarare "SÌ" o "NO".

Attenzione: a causa delle preimpostazioni tecniche del formulario DGUE, qualora l'operatore dichiari "SÌ" – in quanto conferma di non essere incorso nelle ipotesi previste – si apre un ulteriore campo in cui vengono richieste le ulteriori informazioni. Tale preimpostazione costituisce un errore in via di risoluzione, ma fino ad allora l'operatore economico deve inserire la dichiarazione "Non sussistono le ipotesi previste dal parametro".

Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore Compilare tutte le voci rientranti nella Sezione D.

Con particolare riferimento al parametro relativo alla L. 68/1999, in merito alla domanda "L'operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?", nel caso in cui l'operatore economico dichiarante non sia soggetto agli obblighi di tale legge deve dichiarare "NO".

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

La Parte IV ha ad oggetto i requisiti speciali previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), ivi compresi i requisiti di cui all'Allegato II.12, artt. da 34 a 38, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al subappalto qualificante vanno inserite nella sottosezione "Percentuale da subappaltare".

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

_ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 10.1 del presente disciplinare;

_ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 10.2 del presente disciplinare;

_ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 10.3 del presente disciplinare

Allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della parte IV del DGUE il concorrente dovrà altresì compilare gli Allegati A.3, A.3bis e A.3ter messi a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste.

PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI

La Parte V reca l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 70, comma 6 del Codice. Pertanto, tale Parte va compilata unicamente laddove appositamente previsto dalla stazione appaltante nel quadro di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Con le dichiarazioni finali, il dichiarante assume la responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia, da ultimo, che nelle diverse Parti del DGUE (in corrispondenza al singolo dato, laddove richiesto) l'operatore economico può indicare anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire la documentazione comprovante quanto dichiarato dall'operatore economico stesso.

Si evidenzia, altresì, che attraverso il FVOE gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC previsto dall'art. 24 del Codice, disposizione in vigore dal 01.01.2024, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa di ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete:

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento.

Il versamento dell'importo pari a **€ 33,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

6. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) Formulario DGUE elettronico presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) dichiarazione modello Allegato 4 - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 104 del Codice); 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
--	---

	nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	1), 2), Documenti in formato .pdf <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

In caso di avvalimento gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Patto d'integrità aziendale – Allegato 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

AVVERTENZE:

Si precisa che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la costituzione delle garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

OFFERTA ECONOMICA da inserire nell'area "Risposta economica" dell'RDO on line

a DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	"Predisposizione della Busta economica digitale" mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.
--	--

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione
----------------------------	--

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad **€ 345.685,30**

Detto ribasso deve essere espresso fino alla **terza cifra decimale**.

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta" ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati".

L'importo di contratto sarà determinato sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

b DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello Allegato 7 – Dichiarazioni per offerta economica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108 comma 9 del Codice;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 108, co. 9, del Codice. Qualora i costi della manodopera indicati dall'operatore economico siano inferiori a quelli determinati dalla stazione appaltante si procederà alla richiesta di opportune giustificazioni in merito.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso; più precisamente:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 65, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65 lettera g) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Come da dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla presente lettera di invito, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

CAUSE DI ESCLUSIONE DOPO L'APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara. **Sono escluse**, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- a) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori;
 - b) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;
 - c) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure preiste dal Codice.
- In tutti i casi individuati dai precedenti punti a), b) e c) non è possibile il soccorso istruttorio.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **prezzo più basso** offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, **determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta**.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante

procederà **all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte anomale.

Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà il **metodo A** riportato nell'allegato II.2.

PROCEDURA DI GARA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
--

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, **la Stazione appaltante effettuerà l'apertura delle buste in seduta pubblica solo su richiesta di almeno un concorrente, comunicando in tal caso** le date per lo svolgimento delle operazioni di gara.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.

Eventuali modifiche di giorno o di orario sono comunicate sul Portale per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Nel corso della seduta si provvederà ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al paragrafo 19 della presente lettera di invito, qualora necessario; tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) online e in tal caso, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;
- d) in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ammettere i concorrenti alla fase di apertura della Busta Economica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procederà all'apertura della Busta economica digitale dei soli concorrenti ammessi e provvederà:

- a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente;

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 il RUP/seggio di gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che risultano anomale.

La soglia di anomalia è individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 del Codice.

A seguito dei conteggi, nella stessa seduta virtuale, verrà formulata la conseguente graduatoria e la conseguente proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non esclusa. In caso di pareggio il vincitore è deciso con sorteggio.

La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In tal caso il procedimento del contraddittorio sarà attivato solo nell'ipotesi i cui si ravvisi per una o più offerte l'ipotesi di anomalia, inclusi i costi della manodopera inferiori a quanto stimato dalla Stazione Appaltante, il Responsabile unico del progetto provvederà quindi ad effettuare tale verifica. Gli operatori economici saranno tenuti a fornire al Responsabile unico del progetto le spiegazioni e giustificazioni richieste.

Il Responsabile unico del progetto formulerà quindi alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non ritenuta anomala.

Il Responsabile unico del progetto procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI CONGRUITÀ

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice di cui al D.Lgs 36/2023 il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 (costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere f) oppure g), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le

- componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
 - e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - 2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
 - g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
 - h) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA

È richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, co. 4, pari al **5 per cento** dell'importo contrattuale.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17, co. 5 del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e

conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal co. 4 dell'art. 18 del Codice e dall'art. 55, co. 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3, del Codice.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione efficace, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del Codice;
- polizza di cui all'art. 117, co. 10, del Codice, secondo quanto disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto.
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.122 e 123 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, co. 2, del Codice.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

DISPOSIZIONI FINALI

Si applicano le seguenti disposizioni.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi

prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara (art. 108, co. 12, del Codice).

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di tre mesi dalla data di spedizione della presente lettera di invito (rif. art. 2 lett. c) dell'Allegato I.3, in combinato disposto con l'art. 17, co. 3, del Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, co. 2, del Codice.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 124, co.1, del Codice fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il suddetto affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita dalla legge alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla stazione appaltante tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma della suddetta legge 13/08/2010 n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Controversie:

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Trattamento dati personali:

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

L'informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 sul trattamento dei dati personali depositati è visionabile nella pagina principale di accesso al Portale.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l'ASU FC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale rappresentata dal Direttore Generale dott. Denis Caporale.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per Legge.

IL RUP

ing. Giovanni Scarsini

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA MORO

CODICE FISCALE: MROLNE59L67L483J

DATA FIRMA: 05/09/2025 15:35:45

IMPRONTA: 844A8B14AFC06C5F28FD212F623335E0368B9B9261627924C48523EEA7A2E4E8
368B9B9261627924C48523EEA7A2E4E8ED5A6D81640EEC3C31CB13A7343ED97F
ED5A6D81640EEC3C31CB13A7343ED97FCB6D0A539047A64A816B49CEFBEC6AE3
CB6D0A539047A64A816B49CEFBEC6AE32048090C5D7A702BD6E8BD2C530889E0